



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 Roma
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0361/41 - SG.34 - PAO.

Roma, 4 luglio 2023

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO: Questura di Bologna-attribuzione doppio trattamento di vitto al personale che svolge parte del servizio in sede e parte in missione fuori sede.

Richiesta intervento.

Sono giunte a questa Segreteria generale diverse segnalazioni in merito alla mancata attribuzione del doppio trattamento di vitto nei confronti del personale dell'Ufficio scorte della Questura di Bologna, comandato di servizio a giorni alterni con orario 08:00-20:00, con prosecuzione del turno fino o oltre le ore 21:00, nell'ipotesi in cui il servizio nella giornata della missione si protragga anche in sede.

Nel dettaglio, tale opinabile orientamento è stato affermato sulla scorta di una nota dell'Ufficio amministrativo contabile della Questura di Bologna, datata 12 luglio 2022, in cui, in base a un'arbitraria interpretazione di una risposta della Direzione centrale per i servizi di ragioneria ad un quesito formulato dall'Ufficio contabile *de quo*, testualmente si afferma che *"qualora il servizio nella giornata della missione si protragga anche in sede, il tempo della missione non potrà essere considerato ai fini del servizio complessivo per l'eventuale attribuzione del secondo vitto, ma andrà decurtato e solo il servizio in sede andrà considerato ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore vitto"*.

Risulta davvero arduo comprendere le ragioni per cui l'Ufficio amministrativo contabile della Questura di Bologna si sia arrogato il diritto di mistificare la risposta fornita dalla Direzione centrale per i servizi di ragioneria, adottando una soluzione *contra legem*, oltre che dannosa per il personale interessato.

Infatti, a ben vedere, nella risposta della Direzione centrale per i servizi di ragioneria, datata 5 luglio 2022, si precisa che *"in relazione alla fattispecie illustrata nel primo quesito (missione con durata di almeno 8 ore con maturazione del vitto secondo la vigente normativa) si ritiene che il dipendente che maturi il diritto alla mensa obbligatoria di servizio non abbia facoltà di scelta riguardo alla modalità di fruizione del pasto."*

Per quel che concerne la fattispecie contenuta nel secondo quesito (missione con durata inferiore alle 8 ore e prolungamento del servizio in sede) si ritiene che il tempo della missione possa essere considerato utile al fine del servizio complessivo reso per la maturazione del diritto alla mensa obbligatoria, che deve necessariamente essere attribuita in conformità alle disposizioni contenute nella vigente normativa".

Prima facie, due sono le questioni che meritano di essere evidenziate.



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

In primo luogo, nella predetta nota non vi è alcun riferimento a quanto sostenuto dall'Ufficio amministrativo contabile della Questura di Bologna in merito alla negazione del doppio trattamento di vitto.

In secondo luogo, dalla risposta della Direzione centrale per i servizi di ragioneria si evince un principio addirittura in controtendenza rispetto a quanto riportato dall'Ufficio amministrativo contabile, che rende ancor più paradossale la vicenda.

In particolare, la suddetta Direzione centrale, nell'ipotesi di missione con durata inferiore alle 8 ore e prolungamento del servizio in sede, ammette che il tempo della missione possa essere considerato utile al fine del servizio complessivo reso per la maturazione del diritto alla mensa obbligatoria.

L'Ufficio amministrativo contabile, invece, nega tale possibilità nel caso di attribuzione del secondo vitto, ritenendo, con argomentazioni destituite di ogni fondamento giuridico, che *"il tempo della missione non potrà essere considerato ai fini del servizio complessivo per l'eventuale attribuzione del secondo vitto, ma andrà decurtato e solo il servizio in sede andrà considerato ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore vitto"*.

In tale contesto, è opportuno sottolineare che anche il quadro normativo di riferimento suggerisce un'interpretazione diversa da quella proposta dall'Ufficio amministrativo contabile in argomento.

Infatti, nella circolare a firma del Signor Capo della Polizia, prot. n. 804 del 17 gennaio 2019, si sancisce espressamente che *"al personale dipendente verrà erogato un doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto (ticket) nel caso in cui l'attività lavorativa svolta, indipendentemente dalla tipologia di turno o di servizio, abbia una durata continuativa di almeno nove ore - con esclusione del periodo dedicato alla fruizione della pausa pasto (almeno 30 minuti) - e comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21"*.

La predetta circolare non a caso utilizza genericamente la parola *"attività lavorativa"*, proprio a conferma dell'irrilevanza della distinzione tra servizio in sede e fuori sede, ai fini del calcolo del servizio complessivo per l'attribuzione del secondo vitto.

Per le ragioni esposte, si rappresenta la necessità di un intervento che ripristini il corretto sistema di attribuzione del doppio trattamento di vitto, a tutela del personale pregiudicato da arbitrarie e perniciose interpretazioni *contra legem* fornite dall'Ufficio amministrativo contabile della Questura di Bologna.

In attesa di cortese urgente riscontro scritto, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano PAOLONI -